



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

**SERVIZIO STUDI**

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Disposizioni in materia  
di missioni internazionali

A.C. 45, A.C. 933, A.C. 952 e A.C. 1959

*Testo a fronte*

n. 111/1

1° aprile 2014

*La documentazione predisposta in occasione dell'esame delle proposte di legge A.C. 45 ed abbinata, recanti disposizioni in materia di missioni internazionali, è articolata nei seguenti volumi:*

- *dossier n. 111, contenente le schede di lettura;*
- *dossier n. 111/1, contenente il testo a fronte delle proposte di legge in esame.*

*il testo a fronte che segue si compone di quattro colonne:*

- *nella prima colonna è riportato il testo della proposta di legge A.C. 45 (Cirielli);*
- *nella seconda colonna è riportato il testo della proposta di legge A.C. 952 (Garofani ed altri);*
- *nella terza colonna è riportato il testo della proposta di legge A.C. 933 (Duranti ed altri);*
- *nella quarta colonna è riportato il testo della proposta di legge A.C. 1959 (Artini ed altri).*

*Si segnala che al fine di evidenziare le parti delle diverse proposte di legge aventi contenuto identico o omogeneo, in alcuni casi articoli e commi sono stati collocati a fronte in funzione del corrispettivo argomento trattato, indipendente dalla loro sequenza numerica o alfabetica.*

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

*File: DI0126a.doc*

## INDICE

TESTO A FRONTE TRA LE PROPOSTE DI LEGGE A.C. 45, A.C. 933, A.C. 952 E A.C. 1959 .....	1
---	---



**Testo a fronte tra  
le proposte di legge  
A.C. 45, A.C. 933, A.C. 952 e A.C. 1959**



A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, possono essere previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Partecipazione alle missioni internazionali</i></p> <p>1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.</p>	<p style="text-align: center;">Art.1 <i>Disposizioni generali</i></p> <p>1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Partecipazione alle missioni internazionali</i></p> <p>1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali è deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
	<p>2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni, sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni.</p>		<p>ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.</p> <p><i>[Il comma 2 dell'articolo in esame è di seguito riportato, a fronte dell'articolo 1 della proposta di legge A.C.933 avente analogo contenuto]</i></p> <p>3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, corredate dalla puntuale indicazione degli obiettivi, dalla base giuridica di riferimento, dal numero massimo di unità di personale italiano da inviare e dalle unità di personale di altri Paesi di cui si prevede la partecipazione alla missione, dall'area della loro destinazione, con definizione del livello di rischio dell'area, distinto in basso, medio e alto rischio, nonché dalla durata programmata delle operazioni, dal mandato internazionale ricevuto e dal soggetto internazionale che lo ha conferito, sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni.</p> <p>4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, è stabilito il livello di rischio con riferimento ai teatri operativi, in ragione del disagio ambientale. In</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
	<p>3. Successivamente all'autorizzazione di cui al comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è autorizzata con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, per un periodo non superiore a dodici mesi, degli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Autorizzazioni</i></p> <p>1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 87 della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, esclusivamente le seguenti operazioni e missioni internazionali:</p> <p>a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi</p>	<p>sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al presente comma è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.</p> <p>5. Successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è autorizzata con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, per un periodo non superiore a dodici mesi, degli oneri derivanti dalla missione internazionale autorizzata.</p> <p style="text-align: center;"><i>[comma 2, articolo 2]</i></p> <p>2. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
		<p>del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;</p> <p>b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;</p> <p>c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;</p> <p>d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.</p>	<p>del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;</p> <p>b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;</p> <p>c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;</p> <p>d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati;</p> <p>e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Proroga delle missioni internazionali</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Disciplina dell'attività delle Forze armate).</i></p> <p>1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei principi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p> <p>2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.</p>	<p>elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Proroga delle missioni internazionali</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
	<p>entro il 31 gennaio di ogni anno si provvede contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Relazione del Governo</i></p> <p>1. Con cadenza semestrale il Governo presenta al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni</p>		<p>entro il 31 gennaio di ogni anno, si provvede ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, alla proroga, con apposito provvedimento legislativo, di ogni singola missione internazionale autorizzata nell'anno precedente, e al suo rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.</p> <p>2. La proroga delle singole missioni è correlata dalla rivalutazione del livello di rischio ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.</p> <p>3. La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento ai sensi del comma 1 del presente articolo, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Relazione del Governo</i></p> <p>1. Ogni sei mesi il Governo presenta alle Camere una relazione in ordine all'andamento di ogni singola missione</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Fondo per le missioni all'estero</i></p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge di bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Fondo per le missioni internazionali</i></p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.</p>		<p>internazionale autorizzata o prorogata ai sensi degli articoli 2 e 3, fornendo specifiche indicazioni concernenti lo stato di avanzamento delle operazioni in relazione agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Fondo per le missioni internazionali</i></p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3, di seguito denominato «fondo», la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>2. Possono essere autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 3, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Consigliere diplomatico</i></p> <p>1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.</p> <p>2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai</p>		<p>2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 3, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Consigliere diplomatico</i></p> <p>1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Interventi di soccorso</i></p> <p>1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Interventi urgenti</i></p> <p>1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in</p>	<p>sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Interventi urgenti</i></p> <p>1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale</p>		<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Interventi urgenti</i></p> <p>1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <i>Indennità di missione</i></p> <p>1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni all'estero è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di</p>	<p>dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul fondo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <i>Indennità di missione</i></p> <p>1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della</p>		<p>contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul fondo.</p> <p>2. I comandanti dei contingenti militari, se necessario, devono scegliere l'eventuale personale civile italiano tra il personale delle organizzazioni per i diritti umani che ne hanno i requisiti e sono riconosciute dalla legge.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <i>Indennità di missione</i></p> <p>1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura pari al 98 per cento, per le aree ad alto rischio, al 75 per cento, per le aree a medio</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.</p> <p>4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di</p>	<p>diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla medesima data di entrata in vigore</p> <p>3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.</p> <p>4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative</p>		<p>rischio, al 50 per cento, per le aree a basso rischio, della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.</p> <p>3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.</p> <p>4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.</p> <p>5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.</p> <p>6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p>7. Il personale militare, impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni all'estero con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a</p>	<p>di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.</p> <p>5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente</p> <p>6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p>7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede,</p>		<p>di settore, fruiti fuori dal teatro operativo e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.</p> <p>5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.</p> <p>6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p>7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede,</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Indennità di impiego operativo</i></p> <p>1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo</p>	<p>sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Indennità di impiego operativo</i></p> <p>1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29</p>		<p>sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Indennità di impiego operativo</i></p> <p>1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento, per le aree ad alto rischio, al 110 per cento, per le aree a medio rischio, e al 60 per cento, per le aree a basso rischio, dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <i>Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale</i></p> <p>1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.</p> <p>2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in</p>	<p>dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale</i></p> <p>1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.</p> <p>2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,</p>		<p>testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale</i></p> <p>1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.</p> <p>2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni all'estero, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>	<p>n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>		<p>n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p data-bbox="264 328 636 416">Art. 8 <i>Personale in stato di prigionia o disperso</i></p> <p data-bbox="226 421 680 632">1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.</p> <p data-bbox="253 699 654 786">Art. 9 <i>Richiami in servizio del personale militare</i></p> <p data-bbox="226 791 680 1217">1. Per le esigenze connesse con le missioni all'estero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell'articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.</p>	<p data-bbox="721 328 1099 416">Art. 11 <i>Personale in stato di prigionia o disperso</i></p> <p data-bbox="703 421 1128 663">1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.</p> <p data-bbox="712 699 1113 786">Art. 12 <i>Richiami in servizio del personale militare</i></p> <p data-bbox="703 791 1128 1249">1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell'articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.</p>		<p data-bbox="1612 328 1995 416">Art. 11 <i>Personale in stato di prigionia o disperso</i></p> <p data-bbox="1594 421 2020 663">1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.</p> <p data-bbox="1603 699 2004 786">Art. 12 <i>Richiami in servizio del personale militare</i></p> <p data-bbox="1594 791 2020 1281">1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell'articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Orario di lavoro</i></p> <p>1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore</i></p> <p>1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni all'estero sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni</i></p> <p>1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Orario di lavoro</i></p> <p>1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore</i></p> <p>1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni</i></p> <p>1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai</p>		<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Orario di lavoro</i></p> <p>1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore</i></p> <p>1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni</i></p> <p>1. I militari che hanno presentato domanda di</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni all'estero ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.</p> <p>2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.</p>	<p>concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.</p> <p>2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>Personale civile</i></p> <p>1. Al personale civile che partecipa alle missioni</p>		<p>partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.</p> <p>2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>Personale civile</i></p> <p>1. Al personale civile che partecipa alle missioni</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia contabile</i></p> <p>1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi</p> <p>2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onori, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni all'estero, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali</p>	<p>internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia contabile</i></p> <p>1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.</p> <p>2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onori, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di</p>		<p>internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24.</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia contabile</i></p> <p>1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.</p> <p>2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onori, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 5, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Cessione di mezzi e di materiali</i></p> <p>1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti,</p>	<p>revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 <i>Cessione di mezzi e di materiali</i></p> <p>1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi</p>		<p>revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali di armamento, di equipaggiamenti individuali, di materiali informatici e di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 25. <i>Cessione di mezzi e di material.</i></p> <p>1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile,</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni all'estero.</p>	<p>operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell'ambito delle missioni internazionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 <i>Utenze telefoniche di servizio</i></p> <p>1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.</p>		<p>prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell'ambito delle missioni internazionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 26. <i>Utenze telefoniche di servizio</i></p> <p>1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali</i></p> <p>1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali</i></p> <p>1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo</i></p> <p>1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27. <i>Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali</i></p> <p>1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero</i></p> <p>1. È istituito il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo,</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
		<p>2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.</p> <p>3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.</p>	<p>comunque la rappresentanza paritaria degli appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. Ai fini del presente comma e del comma 3, per gruppi di opposizione si intendono i gruppi parlamentari che non hanno votato la fiducia al Governo in carica, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, della Costituzione.</p> <p>2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività delle Forze armate italiane</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>nelle missioni internazionali si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi e del mandato ricevuto dal Parlamento per ogni singola missione.</p> <p>3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente decade dalla carica se cessa di appartenere ai gruppi di opposizione.</p> <p>4. Se nessuno riporta la maggioranza di cui al secondo periodo del comma 3, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.</p> <p>5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.</p> <p>6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18. <i>Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero</i></p> <p>1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa, del Ministro degli affari esteri, dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dei comandanti dei contingenti militari italiani impiegati nelle missioni internazionali.</p> <p>2. Il Comitato svolge la propria attività di controllo anche attraverso visite ai contingenti militari italiani con il fine di verificarne l'attività operativa, l'evoluzione del contesto in cui operano, la rispondenza delle regole d'ingaggio con il mandato parlamentare.</p> <p>3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona appartenente o meno alle Forze</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>armate o al corpo diplomatico italiano in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare</p> <p>4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato</p> <p>5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.</p> <p>6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.</p> <p>7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico italiani nonché da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi,</p> <p>8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza dei contingenti militari italiani, nonché la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative e di collaboratori o di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico italiani, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.</p> <p>9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti alle Forze armate italiane o di altro personale impiegato nelle missioni internazionali di cui alla presente legge.</p> <p>10. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato</p> <p>11. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>12. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.</p> <p>Art. 19.  <i>Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero e possibilità di riunioni congiunte con il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della difesa, trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero una relazione sull'attività dei contingenti militari italiani, contenente un'analisi della situazione, dell'evoluzione del quadro geopolitico dei territori interessati alla missione militare e dei pericoli per la sicurezza.</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>2. Il Presidente del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero e quello del Comitato per la sicurezza della Repubblica, qualora il tema trattato riguardi i campi di competenza di entrambi i Comitati, possono convocare riunioni congiunte dei due organismi.</p> <p>Art. 20. <i>Accertamento di condotte illegittime o irregolari</i></p> <p>1. Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività dei contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.</p> <p>Art. 21. <i>Relazioni del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero</i></p> <p>1. Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero presenta una relazione annuale alle Camere per riferire sull'attività</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
		<p>4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.</p>	<p>svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.</p> <p>2. Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero può, altresì, trasmettere alle Camere altre relazioni urgenti.</p> <p>Art. 22. <i>Obbligo del segreto</i></p> <p>1. I componenti del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico</p> <p>2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale. Se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione</p> <p>4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.</p> <p>5. ermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita a un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.</p> <p>6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.</p> <p>7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente della medesima Camera. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da</p>

A.C. 45 (Ciriellil)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
			<p>parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23. <i>Organizzazione interna</i></p> <p>1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.</p> <p>2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato</p> <p>3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.</p> <p>4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p style="text-align: center;">Art. 16 <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in</p>		<p style="text-align: center;">5. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in</p>	<p>Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.</p> <p>5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Disposizione transitoria</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente</p>

A.C. 45 (Cirielli)	A.C. 952 (Garofani ed altri)	A.C. 933 (Duranti ed altri)	A.C. 1959 (Artini ed altri)
<p>vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione</i></p> <p>1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e per operazioni di supporto alla pace».</p>	<p>vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>legge non si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate prima della data della sua entrata in vigore.</p>